

# COMUNE DI Scillato

## Provincia di Palermo

### Piano di localizzazione rivendita quotidiani e periodici

#### Definizioni

Si intende per:

- a) *piano*, il piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici;
- b) *punti vendita esclusivi* quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- c) *punti vendita non esclusivi*, gli esercizi, previsti dal presente piano, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici.

#### Art. 1

#### Obiettivi

Il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del Piano stesso:

- Assicurare un più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione;
- Favorire una migliore produttività del servizio, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento delle rivendite esistenti, compatibilmente con le prescrizioni urbanistiche e gli interessi generali dell'uso pubblico dei suoli;

#### Art. 2

Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica così come indicato dall'art. 2 del D.A. 13.11.2002

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta, nel rispetto dei piani, al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, con le eccezioni di cui all'articolo 3.
3. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
  - a) le rivendite di generi di monopolio;
  - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500;
  - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  - d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali così come definiti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto, per la medesima tipologia di prodotto editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione.

5. Il rilascio dell'autorizzazione, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire nel rispetto dell'art.9 Decreto Assessoriale 13.11.2002.

### Art. 3

#### *Esenzione dall'autorizzazione*

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse edite;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso.

### Art. 4

#### *Parità di trattamento*

- 1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
- 2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
- 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

### Art. 5

#### *Modalità di vendita*

- 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
  - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

- c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

#### Art. 6

##### Obblighi del titolare

Il titolare di rivendita è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La sospensione dell'attività di vendita per effettive e comprovate cause di forza maggiore deve essere comunicata all'Ufficio attività produttive del Comune entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.

#### Art. 7

##### Autorizzazione al trasferimento di sede

L'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio è soggetta alle norme urbanistiche edilizie e di destinazione d'uso dell'immobile, alla dimostrazione di disponibilità dei locali ( Titolo di proprietà – contratto di locazione o assimilati registrati) e al conseguente aggiornamento della precedente autorizzazione.

#### Art. 8

##### Ampliamento di superficie

- 1) L'ampliamento di superficie della rivendita esistente, o l'adeguamento ai minimi di superficie previsti dal Piano, è soggetta alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e al conseguente aggiornamento della precedente autorizzazione;
- 2) Deve esserne data comunicazione all' Ufficio attività produttive prima dell'ampliamento, allegando la planimetria dei nuovi locali e le eventuali autorizzazioni edilizie.
- 3) Nei casi in cui l'ampliamento di superficie si consegue mediante trasferimento di sede, si applicano anche le disposizioni di cui al precedente art. 7.

#### Art. 9

##### Autorizzazione al sub-ingresso

- 1) Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste per atto inter vivos o mortis causa comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
- 2) Il trasferimento della gestione o della titolarità per atto inter vivos o mortis causa è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.28.

## Art. 10

### Decadenza o revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:

- quando venga sospesa l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- quando la rivendita venga aperta o trasferita senza la preventiva autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita diffida e si predisporrà l'immediata chiusura della rivendita ed in caso di trasferimento il ripristino della stessa nell'ubicazione originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;
- quando non venga assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dall'art. 4 del D.Lgs 24 aprile 2001 n 170.

## Art. 11

### Autorizzazione

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal comune ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ai sensi del decreto n. 445 del 17 aprile 2000 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 5 maggio 2000 e del presente piano. L'autorizzazione per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi, può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

- 1) L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs 24 aprile 2001 n 170.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell' Ufficio attività produttive.
- 3) L'autorizzazione abilita esclusivamente la vendita di giornali, riviste e loro supplementi, altre pubblicazioni periodiche registrate come tali presso il Tribunale“.

## Art. 12

### Documenti a corredo della domanda

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al comune territorialmente competente.

Il richiedente deve:

- a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;
- b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- c) non essere iscritto in albi professionali.

Le domande devono contenere anche i seguenti dati:

- a) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico;
- b) dimostrazione della disponibilità dei locali, così come previsto dall'art.7 o dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
- c) titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente piano, per le rivendite non esclusive;
- d) codice fiscale e/o partita IVA.

All'istanza dovrà essere allegata la planimetria dei locali di vendita e di servizio in scala 1: 100.

#### Art. 13

Domande concorrenti: criteri di priorità

A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### Art. 14

Autorizzazioni a carattere stagionale

Non viene previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.

#### Art. 15

Distributori automatici

La vendita tramite distributori automatici di quotidiani e/o riviste è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione.

#### Art. 16

Minimi di superficie e distanze

1) Gli esercizi di rivendita collocati in edifici devono disporre di una superficie minima di vendita di mq 20 e rispettare una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve.

2) Non è ammessa la realizzazione di chioschi.

3) Il lay-out degli esercizi deve comunque assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

#### Art. 17

Criteri per i punti di vendita non esclusivi

1) L'autorizzazione all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo può essere rilasciata:

- Bar
- Struttura di vendita di cui alle lettere e), f), g) comma 1 art. 4 D.Lgs 31 marzo 1998 n 114 con limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700;
- Gli esercizi adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati con un limite minimo di superficie di mq. 120;
- Qualora nel territorio del Comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

2) Gli esercizi autorizzati dovranno osservare l'orario di apertura relativo all'attività economicamente prevalente.

## Art. 18

### Esercizi interni

1) In deroga a quanto indicato nel successivo art. 19 possono essere concesse nuove autorizzazioni per la rivendita di giornali e riviste all'interno di:

- le rivendite ubicate nelle autostrade
- Campeggi organizzati e villaggi turistici.

2) Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono autorizzate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale vanno ad ubicarsi.

3) Gli esercizi dovranno avere comunque le caratteristiche di cui al precedente art. 17.

4) Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario.

## Art. 19

### Suddivisione del territorio in zone

1) Ai fini del Piano di localizzazione il territorio comunale è considerato zona unica come indicato nel prospetto A e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 5 del Decreto Assessoriale 13.11.2002 che testualmente recita: "Qualora nel territorio comunale o nella singola zona risulti residente un numero di famiglie inferiore a 1000, è comunque consentita l'apertura di un punto vendita esclusivo e di un punto vendita non esclusivo".

### Analisi demografica e commerciale della zona unica

Popolazione residente	Numero Famiglie	Scuole	Servizi Finanziari
680	298	Dell'infanzia – Elementare e media	Posta

Bar Pizzerie	Monopoli	Esercizi Commerciali	Agriturismi
2	1	2	2

## Art. 20

### Localizzazione dei punti di vendita

1) La rete dei punti di vendita è così di seguito articolata:

## Prospetto "A"

Zona Unica	N. Max Previsto		N. Autorizzazioni esistenti		N. Autorizzazioni rilasciabili	
	Esclusivo	Non Esclusivo	Esclusivo	Non Esclusivo	Esclusivo	Non Esclusivo
	1	1	0	1	1	0

2) Le autorizzazioni per singola tipologia di cui al precedente prospetto costituiscono il dato fisso di riferimento per tutta la durata di validità del Piano di localizzazione.

3) Il prospetto deve essere costantemente aggiornato in base alle cessazioni ed alle nuove aperture delle attività di cui al presente piano.

### Art. 21

#### Infrazioni e sanzioni amministrative

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici si applicano le disposizioni, si applicano le sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

### Art. 22

#### *Validità del piano*

1. Il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici non è soggetto a scadenza.

2. Il Comune può procedere al suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica.

### **Normativa di riferimento**

L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 concernente la riforma della disciplina del commercio;

Decreto n. 445 del 17 aprile 2000 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 5 maggio 2000, con il quale sono state emanate direttive regionali in materia di piani di localizzazione dei punti vendita di giornali quotidiani e periodici;

Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";

Decreto Assessoriale 13 Novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 Dicembre 2002, con il quale sono state aggiornate le direttive regionali in materia di piani di localizzazione dei punti vendita di giornali quotidiani e periodici;

Art. 6 del succitato decreto che prevede l'emanazione di direttive regionali per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici e per il rilascio delle autorizzazioni amministrative comunali